



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VALUTAZIONE EX ANTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020, DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2014-2020 E DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PREMESSA

ART. 1 - FINALITÀ DELL'APPALTO

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 4 - PRODOTTI

ART. 5 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 8 - PAGAMENTI

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALI

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 - RECESSO

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 13 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

ART. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 15 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

ART. 16 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

ART. 17 – FORO COMPETENTE

ART. 18- INVARIABILITÀ DEI PREZZI

ART. 19 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 20- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI

PREMESSA

La Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 di data 3 marzo 2010 “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” prevede, al punto 3.2, che *“la politica di coesione e i fondi strutturali sono meccanismi fondamentali per realizzare le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri e nelle regioni”*. Nella fase attuale è in corso il negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014/2020 e sul quadro normativo destinato a disciplinare la politica di coesione 2014/2020.

L'evoluzione del “pacchetto normativo” 2014 – 2020 prevede la presentazione di proposte di regolamenti che dettano disposizioni generali e specifiche sui Fondi Strutturali e sui Fondi agricoli, modificate ed integrate nel corso del negoziato; tale negoziato dovrebbe definirsi indicativamente intorno alla metà del 2013.

La recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2012) 496 final di data 11 settembre 2012, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dispone, all'articolo 47, che gli Stati Membri hanno l'obbligo di effettuare valutazioni per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto; in quest'ottica il valutatore deve essere funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile per la preparazione del Programma e tutte le valutazioni devono essere rese pubbliche integralmente.

La previsione generale di cui all'art. 47 viene declinata più dettagliatamente all'articolo 48 della proposta di regolamento, che prescrive lo svolgimento dell'attività di valutazione ex ante - sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei Programmi - per migliorare la qualità della progettazione dei Programmi stessi; la valutazione ex ante deve essere presentata alla Commissione europea contemporaneamente al Programma, unitamente ad una sintesi, e ricomprendere gli elementi esplicitati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 48.

In particolare, il sopra menzionato articolo 48 afferma che:

“Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente ad una sintesi. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- (a) *il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;*
- (b) *la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;*
- (c) *la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;*
- (d) *la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;*
- (e) *la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;*
- (f) *in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;*
- (g) *se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;*
- (h) *la motivazione della forma di sostegno proposta;*
- (i) *l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;*
- (j) *l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;*
- (k) *l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;*
- (l) *l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;*
- (m) *l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.*

La valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente."

In via generale, ai fini dello svolgimento dell'attività di valutazione ex ante del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020, del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, la documentazione di riferimento, peraltro soggetta a modifiche e aggiornamenti, è costituita da:

- Strategia Europa 2020 ed Iniziative faro ad essa connesse;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2012) 496 final di data 11 settembre 2012, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e ss. mm. e ii.;

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 607 definitivo di data 6 ottobre 2011, recante disposizioni relative al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006, e ss. mm. e ii.;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 614 definitivo di data 10 ottobre 2011, relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, e ss. mm. e ii.;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 627 def. di data 12 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005, e ss. mm. e ii.;
- Guidance document on ex ante evaluation della Commissione europea del giugno 2012, recante le linee guida per l'effettuazione della valutazione ex ante dei Programmi 2014/2020 del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione;
- Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs della Commissione europea dell'agosto 2012, recante le linee guida per l'effettuazione della valutazione ex ante dei Programmi 2014/2020 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Position Paper dei Servizi della Commissione Europea sullo sviluppo del Contratto di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014 – 2020;
- proposta di Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea e ss. mm. e ii.;
- proposta di schema e linee guida per il contenuto dell'Accordo di Partenariato, versione 21-12-2012;
- proposta di schema e linee guida per il contenuto dei Programmi Operativi, versione 7-01-2013;
- documenti di Economia e Finanza relativi alle annualità 2012 e 2013, con riferimento sia al Programma Nazionale di Riforma (PNR) sia al Programma di Stabilità (PS) dell'Italia;
- relativamente al FEASR, il Piano Strategico Nazionale;
- rapporti di valutazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo, del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento;
- normativa provinciale e documenti di programmazione dei settori interessati dal Programma Operativo del Fondo sociale europeo, dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento.

ART. 1 – FINALITÀ DELL'APPALTO

Finalità del presente capitolato è quella di fissare gli impegni cui l'affidatario dovrà adempiere per la fornitura del servizio, come di seguito evidenziati, di valutazione ex ante del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA

L'incarico ha per oggetto la realizzazione del servizio di valutazione ex-ante di cui all'art. 48 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012) 496 final di data 11 settembre 2012 e ss. mm. e ii., relativamente al Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020, al Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 ed al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

L'attività è effettuata per migliorare la qualità della progettazione dei tre Programmi.

L'attività di valutazione ex ante dovrà svolgersi anche seguendo le indicazioni degli Artt. 9 e 84 della bozza di Regolamento sullo sviluppo rurale.

In particolare, nello svolgimento del servizio di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà prendere in esame i seguenti elementi minimi:

- (a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;
- (b) la coerenza interna dei programmi o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- (c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi dei programmi;
- (d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;
- (e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori dei programmi proposti;
- (f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- (g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;
- (h) la motivazione della forma di sostegno proposta;

- (i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- (j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- (k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;
- (l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;
- (m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.
- (n) la verifica della coerenza del PSR con le misure finanziate dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) nel quadro del I pilastro della politica agricola comune (PAC);

In particolare, detto servizio dovrà essere svolto conformemente alle indicazioni della Commissione europea contenute nel documento "Guidance document on ex ante evaluation" della Commissione europea del giugno 2012, recante le linee guida per l'effettuazione della valutazione ex ante dei Programmi 2014-2020 del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e del documento "Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs" della Commissione europea dell'agosto 2012, recante le linee guida per l'effettuazione della valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto dovrà essere realizzato parallelamente alla redazione del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020, del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 e del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e pertanto richiederà un'interazione sinergica e uno stretto coordinamento tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione provinciale attraverso confronti tra i rispettivi gruppi di lavoro, scambi tempestivi di informazioni, in parallelo anche al processo di concertazione con il partenariato istituzionale ed economico-sociale. L'aggiudicatario sarà pertanto chiamato a partecipare anche a incontri fissati dalle Autorità di gestione, anche fuori Provincia e all'estero. Le relative spese di trasporto, vitto e alloggio delle risorse professionali impiegate sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà inoltre operare con ampia flessibilità rispetto all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare che potrebbe intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio. Pertanto l'aggiudicatario dovrà riferirsi alle indicazioni contenute nei diversi documenti di riferimento e alle loro successive modifiche e integrazioni.

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto emerga la necessità di eseguire ulteriori prestazioni, esse potranno essere affidate alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art. 29 della l.p. n. 23/90.

ART. 4 - PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà fornire i seguenti prodotti:

1. un piano di lavoro riportante la cronologia delle attività che dovranno essere svolte per ciascun Programma oggetto di valutazione.
2. il Rapporto di Valutazione ex ante in versione preliminare per ciascun Programma oggetto di valutazione redatto secondo i template previsto dalle Linee guida;
3. il Rapporto di Valutazione ex ante in versione definitiva per ciascun Programma oggetto di valutazione redatto secondo i template previsto dalle Linee guida;
4. la sintesi del Rapporto di Valutazione ex ante in versione definitiva per ciascun Programma oggetto di valutazione redatto secondo il template previsto dalle Linee guida.

Tenendo conto che:

- a) Il Rapporto di Valutazione ex ante in versione preliminare dovrà evidenziare un quadro generale di analisi di contesto unitamente ad un'analisi valutativa in forma preliminare per ciascuno degli elementi descritti all'art. 2 del presente capitolato;
- b) il Rapporto di Valutazione ex ante in versione definitiva dovrà descrivere:
 - l'analisi valutativa dettagliata e i risultati della valutazione per ciascuno degli elementi descritti all'art. 2 del presente capitolato;
 - le raccomandazioni del valutatore;
 - le appendici (tavole, schede di rilevazione, tabelle).
- c) La sintesi del Rapporto di Valutazione ex ante in versione definitiva dovrà contenere un riassunto delle principali evidenze che emergono dalla valutazione.

I documenti di cui sopra dovranno essere presentati in lingua italiana e, se richiesti, anche in lingua inglese, in formato elettronico e cartaceo (in n. 5 copie a colori per ciascun documento) entro i termini indicati dall'Amministrazione sulla base dell'evoluzione del del quadro strategico normativo europeo e nazionale e provinciale. Essi saranno resi pubblici integralmente.

ART. 5 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro dovrà avere almeno la seguente composizione minima:

- a) 1 coordinatore scientifico unico, responsabile del servizio e unico referente nei rapporti con l'Amministrazione appaltante, con almeno 10 (dieci) anni di esperienza professionale nell'attività di ricerca e valutazione di interventi e di Programmi regionali/provinciali cofinanziati dai Fondi strutturali/agricoli europei;
- b) n. 1 esperto con esperienza di almeno 10 (dieci) anni in attività di ricerca e/o valutazione di interventi realizzati con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo;
- c) n. 1 esperto con esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività di ricerca e/o valutazione di interventi realizzati con il cofinanziamento del Fondo

- sociale europeo e che sia in possesso di comprovate specifiche conoscenze del tessuto socio/economico della Provincia di Trento;
- d) n. 1 esperto con esperienza di almeno 10 (dieci) anni in attività di ricerca e/o valutazione di interventi realizzati con il cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
 - e) n. 1 esperto con esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività di ricerca e/o valutazione di interventi realizzati con il cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che sia in possesso di comprovate specifiche conoscenze del tessuto socio/economico della Provincia di Trento;
 - f) n. 1 esperto con esperienza di almeno 10 (dieci) anni in attività di ricerca e/o valutazione di interventi realizzati con il cofinanziamento del FEASR e/o del FEOGA;
 - g) n. 1 esperto con esperienza di almeno 5 (cinque) anni in attività di ricerca e/o valutazione di interventi realizzati con il cofinanziamento del FEASR e/o del FEOGA e che sia in possesso di comprovate specifiche conoscenze del territorio e del comparto agricolo della Provincia di Trento;

L'offerta deve indicare la composizione del gruppo di lavoro anche con riferimento agli eventuali profili aggiuntivi e riportare l'esperienza professionale, espressa in anni, maturata da ciascun componente nelle materie oggetto della funzione di riferimento.

Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro deve essere fornito il curriculum vitae sottoscritto in originale dall'interessato. I curricula non sottoscritti in originale non saranno oggetto di valutazione.

Il gruppo di lavoro, anche non congiuntamente, dovrà, qualora necessario, prendere parte agli incontri fissati dalle Autorità di gestione, anche fuori Provincia e all'estero.

Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso da parte della committenza.

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, e pertanto all'atto della richiesta dovrà essere fornita la documentazione comprovate il possesso dei requisiti suddetti.

L'attesa dell'autorizzazione da parte della committenza non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione da parte della committenza.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Nello svolgimento delle attività previste l'aggiudicatario si obbliga a:

- espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci e/o collaboratori;
- consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Provincia o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie;
- rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali – CONSILP) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione;

- costituire una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 a garanzia dell'espletamento del servizio pari ad almeno il 20% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA; La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Provincia a far data dalla sottoscrizione del Contratto. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Provincia, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi resi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo di detta garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Provincia.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'Aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

- di non accreditarsi, ai sensi dell'art. 14 Sezione III capo II del d.p.p. 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg, per la realizzazione di attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo in Provincia di Trento nel corso della Programmazione 2014/2020;

- non assumere direttamente incarichi in progetti, opere e/o attività finanziabili con le risorse del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020, del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 e del Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
- osservare ogni altra normativa vigente, o emanata in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori o che abbia comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi;
- mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio verrà affidato con decorrenza dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2015, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale.

Il contratto, stipulato nelle forme dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 23/1990, sarà perfetto ed efficace a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell'amministrazione della relativa accettazione espressa dall'aggiudicatario. L'avvio dell'attività di cui al presente servizio potrà avvenire soltanto previa specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Il servizio dovrà essere svolto con la tempistica indicata di volta in volta dall'Amministrazione, anche in base alle scadenze definite a livello comunitario e nazionale per la presentazione dei Programmi operativi.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo previsto sarà effettuato come segue:

- una quota pari al 30% dell'importo totale alla presentazione dei Rapporti di valutazione ex ante in versione preliminare relativi al Programma Operativo del Fondo sociale europeo, al Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Programma di Sviluppo Rurale;
- una quota pari al 50% alla presentazione dei Rapporti di valutazione ex ante in versione definitiva relativi al Programma Operativo del Fondo sociale europeo, al Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale e al Programma di Sviluppo Rurale nonché delle relative sintesi;

- il saldo del 20% all'avvenuta approvazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo, del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Programma di Sviluppo Rurale.

La liquidazione avverrà su apposite domande presentate dal soggetto aggiudicatario, supportate da fattura o altro documento di spesa fiscalmente idoneo.

I costi devono essere commisurati in giornate-uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALI

Il mancato rispetto dei tempi concordati con l'Amministrazione per la realizzazione delle attività previste comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente allo 0,5 % dell'ammontare del corrispettivo totale, per ogni prodotto e/o servizio non fornito nei tempi e nei modi previsti, fino ad un importo complessivo massimo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 la Provincia potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Aggiudicatario una penale sino ad un valore pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00).

La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente Art 6, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'importo contrattuale potrà inoltre essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c., dandone preavviso scritto all'aggiudicatario con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di risoluzione, fatto salvo il diritto in capo alla stessa Amministrazione di richiedere all'aggiudicatario inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del codice civile, qualora:

- a) accerti che il soggetto aggiudicatario non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli articoli del presente capitolato e tale circostanza sia

- stata contestata per iscritto al soggetto aggiudicatario per più di due volte;
- b) l'aggiudicatario si renda colpevole, nell'esecuzione del contratto, di frode, grave negligenza o contravvenzione agli obblighi e condizioni stabiliti nel capitolato;
 - c) qualora vengano meno i requisiti minimi richiesti per la prestazione del servizio, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - d) in caso di subappalto totale o parziale del servizio in oggetto;
 - e) si accerti la diffusione o la vendita a terzi di dati, di informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto e/o di ogni altra informazione riguardante la Provincia autonoma di Trento di cui il soggetto aggiudicatario sia venuto in possesso, nonché per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

ART. 11- RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice recedere dal contratto ai sensi dell' art. 1373 del codice civile in qualsiasi momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 13 - NORME CHE REGOLANO L'APPALTO

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla legge provinciale n. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m..

ART. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto;
- il bando e l'invito di gara;
- le offerte tecnica ed economica presentate dal soggetto aggiudicatario, corredate della documentazione indicata negli atti di gara.

ART. 15 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

ART. 16 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati quali elaborati, relazioni, le banche dati che verranno realizzate o implementate ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento; pertanto resta assolutamente precluso all'aggiudicataria ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza una preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

L'aggiudicataria esonera la Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione che non si sia potuta definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sarà di competenza esclusiva del Foro di Trento.

Non è ammessa la facoltà di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie in relazione al presente contratto.

ART. 18 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dall'aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi. Ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. il contratto non è soggetto a revisione prezzi.

ART. 19 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. non è ammessa la cessione del contratto. E' vietato altresì il subappalto ad altri soggetti dell'oggetto principale della prestazione.

L'inosservanza di tali divieti darà luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'eventuale subappalto di prestazioni accessorie, quali, ad esempio, rilevazioni e/o indagini telefoniche, è soggetto alla disciplina dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI

Il soggetto aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto riconosce e dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto comprendono dati personali e/o sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;

Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso, indicando una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali."
